

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (OSG)

Norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli

Visto l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 27 marzo 2002 concernente la sicurezza dei giocattoli (RS 817.044.1, RU 2002 1082), le norme tecniche menzionate nell'allegato sono designate come norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli ai sensi dell'allegato 2 della presente ordinanza. Si tratta a tale proposito di norme armonizzate a livello europeo emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) su incarico della Commissione delle Comunità europee, nonché dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS).

Rispetto alla settima pubblicazione nel Foglio federale (FF 2004 159), occorre tenere conto della seguente modifica:

- la Commissione delle Comunità europee il 9 marzo 2005 ha emanato una decisione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 63 del 10 marzo 2005, pagine 27 e 28, secondo cui i punti 4.6 e 8.14 della norma europea EN 71, parte 1, adottata nel 1998, non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il periodo di 24 ore durante il quale un giocattolo deve essere immerso in un recipiente.

Gli elenchi dei titoli delle norme tecniche designate dall'UFSP nonché i testi di tali norme, eccettuate quelle elettrotecniche, possono essere richiesti presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; telefono 052 224 54 54, fax 052 224 54 74.

Le norme elettrotecniche possono essere richieste all'indirizzo seguente: Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE), Vendita norme e stampati, Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf; telefono 01 956 11 65/66, fax 01 956 11 68.

3 maggio 2005

Ufficio federale della sanità pubblica
Unità di direzione protezione dei consumatori:
Il vicedirettore, Roland Charrière

Norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli

Numero	Titolo	referimenti Gazzetta Ufficiale CE
EN 71-1:1998* con emendamenti A1:2001, A2:2002, A5:2000, A6:2002, A7:2002 e A8:2003	Sicurezza dei giocattoli – Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche	2003/C 297/05
* I punti 4.6 e 8.14 della EN 71-1:1998, per quanto riguarda il periodo di 24 ore durante il quale un giocattolo deve essere immerso in un recipiente, non coprono tutti i rischi inerenti a giocattoli e parti di giocattoli fabbricati con materiali espandibili. La norma non attribuisce in merito una presunzione di conformità.		2005/L 63/27
EN 71-2:2003	Sicurezza dei giocattoli – Parte 2: Infiammabilità	2003/C 297/05
EN 71-3:1994 con emendamenti A1:2000 e corrigendum AC:2000	Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione di certi elementi	2003/C 297/05
EN 71-4:1990 con emendamenti A1:1998 e A2:2003	Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Valigette per esperimenti chimici e attività connesse	2003/C 297/05
EN 71-5:1993	Sicurezza dei giocattoli – Parte 5: Giochi chimici, esclusi i set sperimentali per chimica	2003/C 297/05
EN 71-6:1994	Sicurezza dei giocattoli – Parte 6: Simbolo grafico per l'etichettatura di avvertenze sull'età	2003/C 297/05
EN 71-7:2002	Sicurezza dei giocattoli – Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova	2003/C 297/05

Numero	Titolo	referimenti Gazzetta Ufficiale CE
EN 71-8:2003	Sicurezza dei giocattoli – Parte 8: Altalene, scivoli e altri giocattoli simili per uso domestico all'aperto e in casa	2003/C 297/05
EN 50088:1996 con emendamenti A1:1996, A2:1997 e A3:2002	Sicurezza dei giocattoli elettronici	2003/C 297/05